

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE

Approvato con Delibera di C.C. n°70 del 29-09-2000
Modificato con Delibera di C.C. n°43 del 12-06-2002

INDICE

- Art. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 – AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
- Art. 3 – COMMISSIONE COMUNALE
- Art. 4 – TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI
- Art. 5 – ESERCIZIO CONGIUNTO DELL'ATTIVITA'
- Art. 6 – QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
- Art. 7 – DOMANDA RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 8 – PRIORITA' NELL'ESAME DELLE DOMANDE
- Art. 9 – RILASCIO AUTORIZZAZIONI – DISTANZE MINIME
- Art. 10 – SUBINGRESSO
- Art. 11 – REQUISITI IGIENICO SANITARI
- Art. 12 – ORARI E TARIFFE
- Art. 13 – SANZIONI, SOSPENSIONI E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 14 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
- Art. 15 – DISCIPLINA DEI MESTIERI AFFINI
- Art. 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di barbiere e parrucchiere ai sensi della Legge 14 Febbraio 1963 n.161, così come modificata ed integrata dalla Legge 23 Dicembre 1970 n.1142, dalla Legge 29 Ottobre 1984 n.735 e dalla Legge 4 Gennaio 1990 n.1.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, svolto in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitali, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è soggetto alle disposizioni di legge o di regolamento applicabili in materia.

ARTICOLO 2 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Ai sensi dell'art.2 della Legge n.161/1963, così come sostituito dall'art.2 della Legge n.1142 del 1970, chiunque intenda esercitare l'attività di barbiere e di parrucchiere deve munirsi di apposita autorizzazione amministrativa.

2. L'autorizzazione di cui al precedente comma è valida solo per i locali in essa espressamente indicati.

3. Per lo stesso locale o per i locali adiacenti e fra loro comunicanti è ammesso:

- il rilascio di una unica autorizzazione comprendente una o entrambe le tipologie di attività di cui all'art.5, comma 1;
- il rilascio di due distinte autorizzazioni, a soggetti diversi, per ciascuna delle tipologie di attività di cui all'art.5, comma 1.

4. E' consentito, allo stesso soggetto, di essere titolare di più autorizzazioni amministrative purchè in locali fra loro diversi, ed in presenza di responsabili in possesso degli idonei titoli di qualificazione professionale.

5. E' vietato l'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere in forma ambulante o mediante posteggio.

6. L'esecuzione di prestazioni in luogo diverso dalla sede autorizzata, è ammesso nei seguenti casi:

- presso la dimora del cliente in caso di malattia, di difficoltà di deambulazione o altri impedimenti;
- nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti la moda o lo spettacolo;
- in via generale, nelle caserme, negli ospedali, nelle case di cura e nelle case di riposo.

7. Le prestazioni di cui al comma 6 devono essere effettuate dal titolare dell'impresa o da altro addetto in possesso di qualificazione professionale.

ARTICOLO 3 - COMMISSIONE COMUNALE

1. E' istituita la Commissione Comunale consultiva per la revisione del presente regolamento, nonché per la programmazione delle attività disciplinate dal presente regolamento, composta come segue:

.SINDACO o suo delegato - Presidente

.N.3 RAPPRESENTANTI effettivi e N.3 RAPPRESENTANTI supplenti delle ASSOCIAZIONI DEGLI ARTIGIANI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE;

.N.3 RAPPRESENTANTI effettivi e N.3 RAPPRESENTANTI supplenti dei SINDACATI DEI LAVORATORI PIU' RAPPRESENTATIVI;

.MEDICO DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA DELL'A.U.S.L. o suo delegato;

.COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE o suo delegato;

.N.1 RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO o suo delegato artigiano residente nel Comune.

Funge da SEGRETARIO un membro nominato dalla Commissione o, se presente, un addetto dell'Ufficio Attività Produttive.

2. La Commissione è nominata dal Sindaco e dura in carica fino alla scadenza del mandato elettorale.
3. Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza relativa dei componenti.
4. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 4 TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione amministrativa può essere rilasciata per una o per entrambe delle seguenti attività:

- **BARBIERE:** è l'attività esercitata esclusivamente sull'uomo e comprende i trattamenti ed i servizi atti a modificare, migliorare e proteggere l'aspetto dei capelli e della barba, ivi compresi i trattamenti tricologici ed estetici complementari, nonché ogni altro servizio inerente;

- **PARRUCCHIERE:** è l'attività esercitata indifferentemente su uomo o donna e comprende i trattamenti ed i servizi atti a modificare, migliorare e proteggere l'aspetto dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici ed estetici complementari, nonché ogni altro servizio inerente, con esclusione di ogni trattamento della barba.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con l'applicazione dei cosmetici di cui alla Legge 11 Ottobre 1986 n.713;

3. Qualora trattasi di impresa artigiana, la titolarità dell'autorizzazione di cui al comma 1 consente di vendere, come attività complementare, prodotti cosmetici, non trovando in tale caso applicazione le disposizioni in materia di commercio di cui al Decreto Legislativo 31.03.1998 n.114;

4. L'autorizzazione rilasciata dovrà essere esposta in luogo ben visibile nei locali destinati all'esercizio

dell'attività, ed a richiesta essere esibita a tutti gli Agenti della Forza Pubblica e alle Autorità Amministrative e Sanitarie di controllo.

ARTICOLO 5 ESERCIZIO CONGIUNTO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di barbiere e di parrucchiere può avvenire congiuntamente all'esercizio delle seguenti attività:
 - attività di estetista;
 - altre attività di servizio genericamente inerenti l'estetica, la cura, l'esercizio fisico ed il benessere della persona, il cui esercizio sia assoggettabile o meno alle disposizioni di cui alla Legge n.1/1990;
 - attività di commercio al dettaglio su area privata, così come definita dal Decreto Legislativo n.114/1998;
2. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

ARTICOLO 6 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

1. La qualificazione professionale di cui all'art.2 della Legge 161/1963, così come sostituito dall'art.2 della Legge n. 1142 /1970, richiesta ai fini dell'esercizio dell'attività di barbiere e di parrucchiere, deve essere posseduta:
 - nelle imprese individuali dal titolare o dal direttore dell'azienda;
 - nelle imprese gestite in forma societaria dai soci partecipanti che svolgono l'attività in modo professionale, cioè estesa a tutte le mansioni complesse inerenti l'attività, o dal direttore dell'azienda.
2. I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in possesso della qualifica di cui al comma 1, operano sotto la diretta responsabilità del personale, socio partecipante o direttore dell'azienda, in possesso di tale qualifica.
3. Sono fatti salvi i requisiti che determinano l'iscrivibilità dell'impresa all'albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 Agosto 1985 n.443.

ARTICOLO 7 - DOMANDA RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.2, al trasferimento dell'attività e all'estensione dell'attività è necessario presentare apposita domanda contenente:
 - le generalità complete, residenza e domicilio se diversi, nonché il codice fiscale del richiedente;
 - denominazione dell'impresa o società, sede legale, codice fiscale/partita IVA;
 - numero e data di iscrizione al registro imprese (se già iscritto);
 - specifica indicazione del tipo di attività per cui si richiede l'autorizzazione;
 - ubicazione dei locali in cui si intende esercitare l'attività;
 - indicazione del personale partecipante all'esercizio dell'attività in modo professionale;
 - generalità complete della persona a cui è, eventualmente, affidata la direzione dell'azienda.
2. Nella domanda di cui al comma 1, il soggetto interessato dovrà inoltre dichiarare:
 - di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5, commi 2-3-4 del Decreto Legislativo n.114/1998;
 - se trattasi di impresa artigiana, di essere iscritta all'Albo di cui all'art.5 della Legge n.443 del 1985, oppure, qualora trattasi di impresa non ancora iscritta, di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt.2, 3 e 4 della predetta legge;
 - che il titolare, socio partecipante o il direttore d'azienda è in possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art.2 della Legge n.1142 del 1970;
 - che i locali, le attrezzature, le suppellettili, nonché i procedimenti usati nell'esercizio dell'attività sono idonei dal punto di vista igienico-sanitario in base alla vigente normativa;
 - che l'attività verrà esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, nonché delle norme urbanistiche e di quelle sulla destinazione d'uso dei locali.
 - la nuova attività, in caso di accoglimento, dovrà ottenere l'autorizzazione e iniziare l'attività entro 120

giorni dalla notifica di accoglimento, pena la decadenza del parere e l'archiviazione della pratica.

3. Nelle domande tendenti ad ottenere il trasferimento deve essere anche espressamente specificato l'indirizzo del vecchio e del nuovo esercizio.

4. Qualora la domanda accolta sia riferita ad azienda da attivarsi in aree **PEEP e/o Centri Integrati di Servizio e/o Centri Commerciali**, in corso di allestimento, il termine è di 730 giorni (due anni);

- in caso di reali e comprovati motivi di forza maggiore il Responsabile di Settore può autorizzare la proroga dei termini di cui al presente articolo, previa richiesta presentata nei termini.

ARTICOLO 8

PRIORITA' NELL'ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande inerenti il rilascio di nuove autorizzazioni e di autorizzazioni al trasferimento e di estensione delle autorizzazioni esistenti ad altra attività, sono esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione al protocollo comunale.

2. A parità di data di presentazione valgono i seguenti ulteriori criteri di priorità:

- . domande di estensione ad altra attività;
- . domande di trasferimento dell'attività in altra sede;
- . domande di nuove autorizzazioni.

3. Si considera valida la data di presentazione al protocollo comunale solo se la domanda risulta regolare e completa delle indicazioni e delle dichiarazioni di cui all'art.7; qualora la domanda sia incompleta, si considera valida la data alla quale si sia provveduto ad integrarla con le dichiarazioni e/o le indicazioni mancanti.

ARTICOLO 9

RILASCIO AUTORIZZAZIONI-DISTANZE MINIME

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni è regolamentato e condizionato da quanto previsto dalla Legge n.1142/1970.

2. Il rilascio di nuove autorizzazioni all'apertura di esercizio e/o al trasferimento di quelli esistenti alla data di esecutività del presente regolamento, è subordinato al rispetto della distanza minima da esercizi uguali già operanti.

- Distanze minime:

PARRUCCHIERI UOMO E DONNA - UNISEX Mt. 75

BARBIERI

Mt. 75

- In caso di sfratto, reso esecutivo dall'autorità giudiziaria, non imputabile al conduttore, o in caso di sopravvenuta inadeguatezza dei locali, dichiarata tale dall'Autorità competente in materia (A. USL - Vigili del Fuoco - Sindaco) è sempre concesso il trasferimento anche in deroga a quanto previsto per la distanza minima, purchè non sia a fianco, di fronte, sopra o sotto ad una attività simile.

- La distanza minima tra esercizi uguali è misurata sul percorso pedonale più breve, indipendentemente dalla regolamentazione stradale dei passaggi pedonali con riferimento agli accessi più vicini.

- Le norme relative alle distanze non si osservano quando l'esercizio si svolge nell'ambito di comunità ed è riservato esclusivamente alle persone tenute od autorizzate a frequentare la comunità stessa.

ARTICOLO 10

SUBINGRESSO

1. L'autorizzazione può essere trasferita per atto tra vivi o per causa di morte a chi sia in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n.1142 del 1970 e dal presente regolamento, purchè il trasferimento stesso

attenga anche alla cessione o all'affitto dell'azienda alla quale l'autorizzazione si riferisce.

2. Le domande tendenti ad ottenere il subingresso, per atto tra vivi o per causa di morte devono essere presentate secondo le modalità di cui all'art.7, specificando:

- . i dati relativi all'impresa/società a cui si è subentrati;
- . gli estremi dell'autorizzazione amministrativa comunale in possesso del cedente;
- . in caso di subingresso per atto tra vivi, gli estremi dell'atto di cessione, affitto o conferimento d'azienda, data di registrazione e numero di repertorio;
- . in caso di subingresso per causa di morte, gli estremi dell'atto di successione.

3. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore individuale, gli aventi diritto possono subentrare nell'autorizzazione per un quinquennio, senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè venga comprovato che, di fatto, l'attività viene svolta da persona qualificata. Nel caso di impresa artigiana tale periodo può essere ulteriormente prolungato fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni.

4. Decorso il periodo di cui sopra, l'autorizzazione dovrà essere revocata, salvo che uno o più dei legittimi eredi, anche riuniti in forma societaria, non subentrino a tutti gli effetti nell'autorizzazione, dimostrando di avere conseguito, ai sensi dell'art.2 della Legge n.1142/1970, la prescritta qualificazione professionale.

ARTICOLO 11

REQUISITI IGIENICO SANITARI

1. Agli effetti di quanto dispone l'art.2, lett.b), della Legge n.1142/1970, è fatto obbligo, a tutti coloro che svolgono attività disciplinate dal presente regolamento, fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in ordine ai requisiti di carattere igienico-sanitario dei locali, di dotarsi di attrezzature e di suppellettili idonee sotto il profilo igienico-sanitario e di osservare, nei procedimenti tecnici utilizzati nell'esercizio di dette attività, ogni prescrizione derivante da leggi e regolamenti vigenti in materia, o impartita dai competenti organi, con il divieto, in ogni caso, di erogare qualsiasi prestazione di carattere medico-curativo-sanitario.

2. Qualora non dovessero essere rispettati i requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili e dei procedimenti, l'amministrazione può indicare un termine, entro il quale l'interessato dovrà ottemperare alla esecuzione delle prescrizioni, subordinando a ciò la prosecuzione dell'attività.

ARTICOLO 12

ORARI E TARIFFE

1. L'orario di apertura al pubblico degli esercizi è disciplinato dal Sindaco con propria Ordinanza, sentite le proposte delle Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello comunale.

2. E' fatto obbligo ai titolari delle attività di cui al presente regolamento di esporre in modo ben visibile dall'esterno gli orari di apertura e di chiusura dell'esercizio, nonchè l'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale.

3. E' fatto altresì obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni praticate nell'esercizio.

ARTICOLO 13

SANZIONI, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque violi le disposizioni degli articoli del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art.12, comma 1, della Legge n.1°/1990, con le procedure di cui alla Legge 24.11.1981 n.689.

2. In caso di particolare gravità o di recidiva l'amministrazione può disporre la sospensione dell'attività per

un periodo non superiore a 30 giorni.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. L'autorizzazione decade:

- per mancato inizio dell'attività entro il termine di sei mesi dal rilascio della nuova autorizzazione e dell'autorizzazione al trasferimento; tale termine è di due anni nel caso siano rilasciate autorizzazioni riferite a locali siti in aree PEEP in corso di costruzione;
- qualora l'attività venga sospesa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi nel corso di ogni anno solare; tale termine è prorogabile fino a un massimo di sei mesi, qualora sia formalmente comprovato che il mancato inizio dell'attività o la sua mancata ripresa non sono imputabili a cause dipendenti dalla volontà dell'interessato.

4. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi di cui all'art.5 del D. Lgs 114/1998;
- perdita della qualificazione professionale da parte del titolare, dei soci partecipanti o dal direttore tecnico;
- recidività di trasgressione alle norme del presente regolamento;
- qualora sia accertato che i locali non siano più idonei dal punto di vista igienico sanitario ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
- nel caso in cui ricorrano le condizioni richiamate all'art.10, comma 4.

ARTICOLO 14 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione decida di cessare l'attività, il titolo deve essere restituito all'ufficio comunale competente entro trenta giorni, con la relativa comunicazione.

ARTICOLO 15 DISCIPLINA DEI MESTIERI AFFINI

1. La disciplina dei mestieri affini a quelli di barbiere e di parrucchiere, ovvero di quelle attività che, ai sensi dell'art.1 della Legge n.161/1963, così come modificato dall'art.1 della Legge n.1142/1970, sono "inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario", è assorbita dalle disposizioni previste dalla Legge n.1/1990, la quale disciplina l'esercizio dell'attività di estetista e dal regolamento comunale adottato ai sensi della stessa legge.

ARTICOLO 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. E' fatto salvo l'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento siano muniti di regolare autorizzazione.

(Testo aggiornato in data 01.08.2002, comprensivo di modifiche approvate con delibera di C.C. n.43 del 12.06.2002)